



SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE N. 3 del 24.01.2024

Oggetto: **NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI FARMACIE E AMMINISTRAZIONE ANNO 2024 - CIG: B009f12680**

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo: con deliberazione di Consiglio n. 82 del 28 luglio 2009 ha dato indirizzo per l'affidamento a S.P.E.S. S.r.l. di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" con i principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 (TUEL);

PREMESSO che presso le farmacie e l'ufficio amministrazione della Società sono collocate n. 4 fotocopiatrici multifunzione a noleggio con la società Eprom Solutions srl con sede a Buguggiate in via Rossini 11/A2 – P.Iva 02766200121;

RAVVISATA la possibilità, considerata la funzionalità delle stesse, di mantenere le macchine in uso anche per l'anno 2024;

PRESO ATTO che la società, considerato l'usura, ha presentato un preventivo per noleggio e manutenzione pari a € 85.00 al mese per un totale di € 1020.00.= annuale iva esclusa incluso kit 500 stampe/copie A4 in Bn al mese;

CONSIDERATO i costi da prevedere visto i consumi dell'anno 2023 stimati in circa € 3800.00:

- Costo copie/stampe in b /n formato A4 eccedenti euro 0,0075
- Costo copie/stampe a colori formato A4 euro 0,015
- Costo copie/stampe in B/N formato A4 euro 0,08
- Costo copie/stampe a colori formato A4 euro 0,16
- Pagamento bonifico bancario 60 gg df fm
- Consegna e installazione inclusa
- Spese di istruttoria euro 90,00
- Fatturazione canoni fissi trimestrale anticipata e rilevazione contatori trimestrale

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;

RICHIESTO il CIG B009f12680 sulla piattaforma contratti pubblici ANAC;

ACQUISTO in atti il visto di regolarità contabile che attesta la necessaria copertura finanziaria di bilancio dall'Amministratore Delegato;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRESO atto dell'art 49 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 che cita "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: noleggio e manutenzione fotocopiatrici farmacie e amministrazione per anno 2024;



- Importo del contratto: Euro 4900,00 oltre IVA di legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura di affidamento;

APPURATO che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 per cui questo ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

RITENUTO di procedere all'affidamento per noleggio e manutenzione di n. 4 fotocopiatrici multifunzione con la società Eprom Solutions srl con sede a Buguggiate in via Rossini 11/A2 – P.Iva 02766200121 e relative costi di stampa per un importo complessivo di Euro 4900,00 (oltre IVA di legge), in quanto ritenuto necessario dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;



ACQUISITO in atti il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'Amministratore Delegato con autorizzazione a procedere;

ATTESTATO che il responsabile firmatario del presente provvedimento non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL

DETERMINA

1. DI PROCEDERE, per le ragioni esplicitate in preambolo, al noleggio e manutenzione di n. 4 fotocopiatrici multifunzione con la società Eprom Solutions srl con sede a Buguggiate in via Rossini 11/A2 – P.Iva 02766200121, per un importo pari a Euro 4900,00, oltre IVA di legge, per anno 2024 precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
3. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000;
4. DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000 Euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss.mm.ii.;
5. DI PROCEDERE alla liquidazione a seguito presentazione di regolare fattura e valutazione dell'effettivo servizio svolto;
6. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sonia Bellinzoni
f.to digitalmente